SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 969)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1980
(V. *Stampato n.* **1668**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(COMPAGNA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 1980

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 29 febbraio 1980, n. 36;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle iniziative già adottate per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1979 il termine del 1° gennaio 1980, indicato nell'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è differito al 31 dicembre 1980.

Restano fermi i rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge 19 dicembre 1979, n. 654 e 29 febbraio 1980, n. 36.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto il Governo, sentite le regioni, procede alla revisione della delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Art. 3.

Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di procedere alla realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale nonchè di opere per le vie navigabili, è concesso, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un contributo di 50 miliardi da ripartire a cura del CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 34, primo comma, n. 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980.

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — PANDOLFI — LA MALFA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO.